

§ 57. - L.Reg. Veneto.13 aprile 2001 n. 11. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lg. 31 marzo 1998 n. 112 (estratto).

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

CAPO I FINALITÀ E INDIRIZZI GENERALI

Art. 1. (Oggetto). La presente legge regionale, individuata, nelle materie relative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche e integrazioni, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e disciplina il conferimento delle rimanenti funzioni amministrative alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle autonomie funzionali.

Tali funzioni sono esercitate e conferite in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni e dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali" e successive modifiche e integrazioni.

Il conferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene in applicazione del principio di sussidiarietà; conseguentemente tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, sono conferite alle province, ai comuni, alle comunità montane secondo le rispettive dimensioni territoriali associative ed organizzative.

Le funzioni amministrative di cui al comma 1 attengono, in particolare, ai seguenti ambiti:

- a) sviluppo economico ed attività produttive;
- b) territorio, ambiente ed infrastrutture;
- c) servizi alla persona e alla comunità;
- d) polizia amministrativa.

Salvo diversa espressa disposizione della presente legge, il conferimento di funzioni comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni conferite.

Tutte le funzioni amministrative non espressamente conservate allo Stato dal decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano alla Regione, alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle autonomie funzionali, secondo quanto disposto dalla presente legge.

Art. 2. (Principio di sussidiarietà e partecipazione dei privati all'esercizio di funzioni amministrative). La Regione riconosce e valorizza il ruolo dell'autonomia dei soggetti privati esercitata anche attraverso le formazioni sociali e le loro forme associative.

In attuazione del principio di sussidiarietà, Re-

gione, province, comuni, comunità montane e autonomie funzionali esercitano i rispettivi compiti e funzioni anche attraverso la partecipazione, il concorso o l'iniziativa dei soggetti privati, salvo quando l'organizzazione pubblica sia indispensabile alla realizzazione dell'interesse generale costituzionalmente protetto.

La partecipazione, il concorso o l'iniziativa dei privati, nel rispetto dei principi di trasparenza e di libera concorrenza, può interessare tutti gli ambiti indicati dall'articolo 1, comma 4.

La partecipazione, il concorso o l'iniziativa di cui al comma 3, si esplica con le modalità individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni.

Art. 3. (Principio della concertazione). La Regione attua, nelle materie oggetto della presente legge, il principio della concertazione con gli enti locali e con le parti sociali.

Le modalità di partecipazione delle parti sociali nel tavolo di concertazione regionale sono individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO II RUOLO DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI

Art. 4. (Funzioni della Regione). Nelle materie oggetto della presente legge la Regione esercita funzioni di legislazione, di programmazione, di indirizzo e di coordinamento.

Qualora la presente legge attribuisca alla Giunta regionale funzioni amministrative senza una specifica competenza all'adozione del provvedimento finale, si intende fatta salva la previsione di cui all'articolo 28, comma 2, della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modifiche e integrazioni, secondo il quale è competente, ai fini dell'adozione del provvedimento finale nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, il dirigente responsabile della struttura organizzativa competente in materia.

Con riferimento alle materie di rilievo sovranazionale o che richiedono l'intervento congiunto dello Stato, degli enti locali, delle autonomie funzionali nonché dei soggetti privati, la Regione si avvale degli accordi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e successive modifiche e integrazioni, nonché delle altre forme convenzionali previste dalle leggi vigenti.

Per agevolare lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, la Regione, anche in applicazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 112/1998, promuove la cooperazione tra gli enti locali e tra questi e la Regione stessa, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite.

Alla Regione competono, nelle materie oggetto

della presente legge, le funzioni di vigilanza e controllo sull'esercizio delle funzioni conferite, con particolare riferimento alle funzioni ed ai compiti per i quali, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, è definito il livello ottimale di esercizio.

Ove lo richiedano particolari esigenze determinate da eventi calamitosi o da situazioni di grave insufficienza delle infrastrutture indispensabili allo sviluppo economico e sociale, la Regione può intervenire, in via eccezionale, assumendo ogni idonea iniziativa anche in ambiti riguardanti funzioni amministrative conferite agli enti locali e non espressamente attribuite alla competenza regionale.

Art. 5. (Funzioni delle Province). Le province, esercitano funzioni di programmazione in riferimento alle materie e competenze proprie, attribuite o delegate.

Le province esercitano, altresì, funzioni di tipo gestionale in riferimento agli interessi relativi a vaste zone intercomunali o all'intero territorio provinciale.

Al fine di valorizzare la specificità delle condizioni socioeconomiche del proprio territorio, su iniziativa della provincia interessata, con legge regionale previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 18, ulteriori funzioni amministrative possono essere attribuite alle province; in particolare viene riconosciuta la specificità alla provincia di Belluno in relazione alle convenzioni comunitarie per le zone transfrontaliere.

Art. 6. (Funzioni dei Comuni). E' attribuita ai comuni, singoli o associati, secondo le modalità di cui all'articolo 8, la generalità delle funzioni, in particolare nei settori dei servizi alla persona, dei servizi sociali, dello sviluppo economico nonché dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio, con l'eccezione di quelle espressamente riservate alla Regione e alle province o conferite alle comunità montane e alle autonomie funzionali.

Art. 15. (Decorrenza dell'esercizio delle funzioni). Il termine di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112/1998, da parte della Regione e degli enti locali è fissato al 21 febbraio 2001.

Fatta salva l'esplicita diversa previsione, l'esercizio delle funzioni proprie della Regione conferite agli enti locali nei titoli che seguono, decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

Fatta salva l'esplicita diversa previsione nei titoli che seguono, dal medesimo termine di cui al comma 2 decorre l'abrogazione di ogni disposizione regionale in contrasto con la presente legge.

Art. 30. (Funzioni delle autonomie funzionali e locali). [5] Sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative:

a) sul demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa così come disciplinate dal decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,

recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi e concessioni demaniali marittime" e successive modifiche relative alle concessioni; [...]

SEZIONE IV TUTELA DELL'AMBIENTE COSTIERO E DELLE ZONE COSTIERE

Art. 76. (Funzioni della Regione). In materia di tutela dell'ambiente costiero, per effetto dell'articolo 69, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 112/1998, alla Giunta regionale spettano, in via concorrente con lo Stato, le funzioni ed i servizi esercitati da quest'ultimo, tra cui il controllo, la sorveglianza e la gestione da terra della navigazione marittima nelle zone costiere e nei porti.

In materia di tutela delle zone costiere, per effetto dell'articolo 70, lettera a), del decreto legislativo n. 112/1998, alla Giunta regionale spettano le funzioni ed i servizi prima esercitati dallo Stato, in particolare:

- a) la sorveglianza delle attività che si svolgono lungo le coste e l'effettuazione degli interventi, al fine di controllare e prevenire l'inquinamento delle coste;
- b) in caso di incidenti, l'effettuazione di azioni di pronto intervento per la difesa delle zone costiere dagli inquinamenti;
- c) in caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque del mare suscettibili di arrecare danni al litorale, l'imposizione di tutte le misure necessarie allo scopo di prevenire od eliminare gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente impossibile eliminarli;
- d) in caso di avarie o di incidenti ad una nave o ad impianti situati sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, suscettibili di arrecare danni al litorale, previa o meno intimazione all'interessato, l'esecuzione, a spese dell'interessato, di tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo di inquinamento o per eliminare gli effetti già prodotti.

SEZIONE V TUTELA DELLE AREE NATURALI PROTETTE

Art. 77. (Funzioni della Regione). Per effetto dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 112/1998, la Giunta regionale:

- a) identifica, sulla base della Carta della natura di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e successive modifiche e integrazioni, in relazione al territorio regionale, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali;
- b) riceve, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 394/1991, l'informazione sulle forme di protezione naturalistica delle aree, attuate dai soggetti pubblici e privati;
- c) emana un programma per le aree naturali protette, basato sulle indicazioni di cui alla lettera a), e sulle disponibilità finanziarie previste dal bilancio regionale i cui contenuti sono individuati nella specifica normativa regionale in materia di parche e riserve naturali.

La Giunta regionale individua il soggetto cui af-

fidare la gestione delle riserve statali, non ricomprese in parchi nazionali, di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998.

SEZIONE VI
TUTELA DELLE ACQUE.

Art. 78. (*Tutela delle acque.*). La Regione, con legge da approvare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'intera materia della tutela delle acque dall'inquinamento di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole" e successive modificazioni, ivi compresa l'individuazione delle funzioni amministrative di competenza regionale e quelle da ripartire tra gli enti locali interessati e gli altri enti pubblici previsti dal succitato decreto legislativo n. 152/1999.

CAPO IV
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO.

Art. 82. (*Oggetto*). Le funzioni in materia di risorse idriche e difesa del suolo trasferite dallo Stato con il decreto legislativo n. 112/1998 sono disciplinate dal presente capo nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento emanati dallo Stato nonché dei principi di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", e alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" al fine di garantire l'unitarietà della gestione e tutela delle risorse idriche di ciascun bacino idrografico. [...]

Art. 84. (*Funzioni della Regione*). La Giunta regionale, al fine di garantire l'esercizio unitario a livello regionale e di bacino idrografico, tenuto conto delle peculiarità relative alla tutela del vincolo idrogeologico e dei territori montani, sentite le province esercita le funzioni di pianificazione in materia di difesa del suolo e risorse idriche nonché di programmazione degli interventi di cui al presente articolo.

La Giunta regionale esercita le funzioni relative: [...]
d) alla programmazione, pianificazione e gestione

integrata degli interventi di difesa delle coste e degli ambienti costieri; [...].

Art. 85. (*Funzioni della Provincia*). Sono conferite alle province le funzioni relative: [...]
f) alla vigilanza in materia di acquicoltura, già attribuita alla Regione, di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima" [...].

CAPO VII
TRASPORTI

Art. 100. (*Funzioni della Regione*). Fermo restando quanto disposto in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59". L'esercizio delle funzioni conferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998, è disciplinato con le modalità indicate nei commi che seguono.

La Giunta svolge le seguenti funzioni:

- a) attività in materia di estimo navale, sulla base della vigente normativa statale;
- b) programmazione e pianificazione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti classificati di rilievo regionale o interregionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche e integrazioni, nonché delle opere edilizie a servizio dell'attività dei medesimi, previo parere della competente commissione consiliare, utilizzando, per la progettazione ed esecuzione di tali interventi, anche il personale del soppresso servizio escavazione porti, trasferito ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998; [...]
- e) rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia e da quelle di cui all'articolo 30, comma 5, lettera a). Sono escluse le aree demaniali individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995;
- f) escavazione del fondale dei porti, in mancanza delle autorità portuali; [...].